

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELL'ASSOCIAZIONE "EDITORIUS"**

Repubblica Italiana

Il giorno **ventiquattro novembre duemilaventicinque**, in Città Sant'Angelo, nel mio studio alla via Salara n. 35, alle ore diciannove.

Registrato a PESCARA
Il 26/11/2025
N. 14055/1T

Innanzi a me dottor **Andrea AMBROSINI**, Notaio in Città Sant'Angelo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara,

si è costituito il signor:

DI CARLO Alessio, nato in Pescara il giorno 8 novembre 1966, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione denominata **"EDITORIUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS"**, con sede in **Pescara** alla via Bologna n. 8, ove per la carica domicilia, codice fiscale **91134250686**, Partita IVA 02135270680.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea della predetta Associazione, riunitasi in questo giorno, in questo luogo ed a quest'ora, in forma totalitaria, per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1) modifica dell'articolo 5) dello statuto sociale.

Assume la presidenza dell'assemblea per acclamazione unanime dei presenti il costituito signor Alessio Di Carlo, il quale, dato atto:

- che è presente l'Organo Direttivo dell'Associazione, e sono presenti, in persona o per delega da conservarsi tra gli atti dell'associazione, tutti gli associati aventi diritto al voto, come da foglio di presenze analitico, firmato dai presenti, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il costituito Presidente, il quale ricorda all'assemblea dei soci che in data 23 maggio 2025 con verbale di assemblea a rogito del Notaio Andrea Ambrosini di Città Sant'Angelo, repertorio n. 22591, registrato a Pescara il 29 maggio 2025 al n. 6081, si è provveduto a trasformare la Associazione Culturale Editorius, in una Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi degli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, sotto la nuova denominazione: **"Editorius Associazione di Promozione Sociale APS"**.

Il Presidente, dichiara che - a seguito del verbale sopra citato è stata altresì presentata la domanda di iscrizione della associazione come APS nel Registro Uni-

co Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), volendo acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. 117/17; la domanda (codice pratica 2069405) era quindi inviata al Runts ricevendo il numero di repertorio 155012 dal Sistema Informatico del Runts, venendo protocollata dall'Ufficio Abruzzo in data 29 maggio 2025 col n. 226167.

A tale trasmissione ha fatto seguito, da parte dell'Ufficio competente, una prima richiesta di integrazione di documenti, ovvero: l'Attestazione Notarile mancante nella prima trasmissione di documenti, la segnalazione di incongruenze di date nella perizia giurata allegata al verbale del 23 maggio 2025, nonché la richiesta di produzione dell'atto costitutivo originario.

Le suddette richieste venivano soddisfatte: il 1° luglio 2025 tramite invio dell'Attestazione Notarile e di una nuova perizia giurata senza errori di data, ed il 3 settembre 2025 con l'invio della copia registrata dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Tuttavia il RUNTS ha ulteriormente rilevato, con comunicazione spedita via mail nel mese di settembre 2025 direttamente al Notaio Ambrosini, che in copia si allega sotto la lettera "B":

1) la mancanza di una dichiarazione scritta del Presidente contenente le precisazioni richieste in merito alla consapevolezza delle condizioni di esercizio dell'attività prevista dall'art. 5, lettera m) del Codice del Terzo Settore all'impegno dell'Ente a svolgere detta attività esclusivamente al raggiungimento dei requisiti previsti dalla norma;

2) una particolare incongruenza all'art. 5) dello Statuto Sociale, secondo cui possono essere soci esclusivamente i soggetti maggiorenni;

in pratica, richiedendo espressamente, ai fini dell'iscrizione al Runts, che sia eliminata dallo Statuto la previsione della necessaria maggiore età degli associati.

Premesso dunque di avere già predisposto la dichiarazione di cui al punto 1), che verrà inoltrata al Runts unitamente a copia del presente verbale, il Presidente propone all'assemblea di modificare l'articolo 5) dello statuto sociale, eliminando ogni riferimento in esso contenuto alla maggiore età. Rimarrebbe invariato il restante testo dell'articolo 5.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità,
delibera

1) di modificare l'articolo 5) dello Statuto Sociale come sopra illustrato dal Presidente all'Assemblea dei soci, nel testo che qui integralmente si riporta:

"Art. 5) All'Associazione possono essere ammesse tutte

le persone che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;

soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Tra le persone fisiche si distinguono inoltre i soci volontari dai soci prestatori.

Tra le persone fisiche, possono essere associate all'Organizzazione tutti coloro i quali ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo.

La suddetta domanda dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, di età, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione."

Il Presidente mi consegna il testo dello Statuto Sociale aggiornato, composto da ventitre articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, l'assemblea all'unanimità delibera di delegare al Presidente pro tempore dell'Associazione ogni più opportuno ed ampio potere per apportare allo Statuto Sociale, laddove richiesto in sede di iscrizione al RUNTS, le eventuali ulteriori modifiche richieste dalla

Legge al fine di adeguarlo alle norme inderogabili della nuova normativa.

L'associazione delega espressamente me Notaio a provvedere all'iscrizione dell'APS nell'apposito Registro tenuto dal RUNTS, provvedendo altresì al controllo di legalità al fine dell'ottenimento della personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta, ed il presente verbale viene sottoscritto, essendo le ore diciannove e trenta minuti.

Il costituito dichiara di essere stato da me Notaio reso edotto sul contenuto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati sensibili, ed espressamente consente che i dati forniti siano trattati e comunicati a terzi nei casi e nei modi previsti dalla Legge.

Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su sette facciate di due fogli, e che viene da me letto al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e trenta minuti.

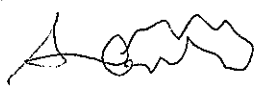
Alessio DI CARLO

Notaio Andrea AMBROSINI (v'è il sigillo)

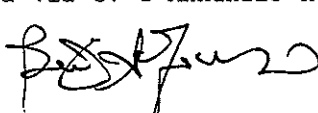
ELENCO SOCI

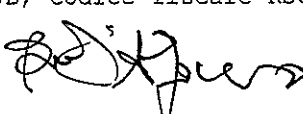
"EDITORIUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS"

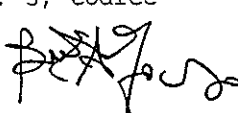
DI NICOLA Graziano, nato in Pescara il giorno 27 luglio 1962, resi- ALLEGATO "A"
dente in Pescara alla via Ilaria Alpi n. 52, codice fiscale DNC GZN REF. N. 22914
62L27 G482F, (Delega a DI CARLO Alessio);  RAC. N. 13423

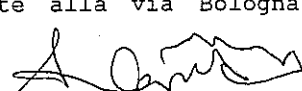
BUCCIARELLI Walter, nato in Chieti il giorno 2 marzo 1959, residen-
te in Rosciano alla via Santa Chiara n. 4, codice fiscale BCC WTR
59C02 C632N (Delega a DI CARLO Alessio); 

DE CAROLIS Paolo, nato in Bisenti il giorno 29 giugno 1960, resi-
dente in Città Sant'Angelo alla via San Pietro n. 56, codice fisca-
le DCR PLA 60H29 A885B (Delega a DI CARLO Alessio); 

D'ALFONSO Bruno, nato in Manoppello il giorno 15 ottobre 1964, re-
sidente in Montesilvano alla via G. D'Annunzio n. 52/2, codice fi-
scale DLF BRN 64R15 E892B; 

IURISCI Luca, nato in Ortona il giorno 27 gennaio 1994, ivi resi-
dente alla contrada San Donato n. 38B, codice fiscale RSC LCU 94A27
G141S, (Delega a D'ALFONSO Bruno); 

SABATINO Ottavio, nato in Poggio Sannita (IS) il giorno 17 febbraio
1968, residente in Spoltore alla via Vittorio de Sica n. 3, codice
fiscale SBT TTV 68B17 B317S (Delega a D'ALFONSO Bruno); 

DI CARLO Alessio, nato in Pescara il giorno 8 novembre 1966, ivi
residente alla via Bologna n. 8, codice fiscale DCR LSS 66S08
G482I; 

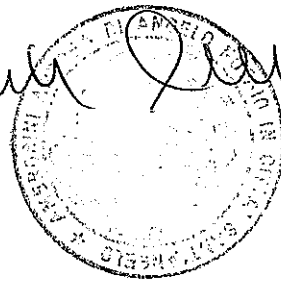
DI MARCO Roberto, nato in Pescara il giorno 10 novembre 1975, resi-
dente in San Giovanni Teatino alla via Salara n. 90, codice fiscale

DMR RRT 75S10 G482F (Delega a D'ALFONSO Bruno);

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE DPG022
Ufficio Terzo Settore

ALLEGATO "B"

REA N. 22914

RAC. N. 13423

Alla c.a.

Notaio Andrea Ambrosini

Facendo seguito alla Vostra nota di riscontro in merito alla comunicazione di richiesta di integrazione e chiarimenti trasmessa da questo Ufficio in data 08/07/2025, si rappresenta quanto segue.

Dall'esame della documentazione e delle dichiarazioni pervenute, si rileva che:

1. **Punto 2 – Attività ex art. 5, lett. m), D.Lgs. 117/2017**

Non risulta prodotta la dichiarazione sottoscritta dal Presidente, contenente le precisazioni richieste in merito alla consapevolezza delle condizioni di esercizio dell'attività prevista dall'art. 5, lett. m) del Codice del Terzo Settore e all'impegno dell'Ente a svolgere detta attività esclusivamente al raggiungimento dei requisiti previsti dalla norma.

2. **Punto 3 – Incongruenze statutarie**

Non risultano apportate le modifiche statutarie richieste, ed in particolare permane la previsione (art. 5 Statuto) secondo cui possono essere soci esclusivamente i soggetti maggiorenni.

Si rammenta che tale clausola è in contrasto con i principi di democraticità stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 e dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sez. VI, Ordinanza n. 23228/2017), secondo cui anche i minori possono essere ammessi quali soci, esercitando i relativi diritti tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che l'Ente non ha dato seguito alle integrazioni richieste nei punti 2 e 3 della comunicazione del 08/07/2025.

Pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 106/2020, in mancanza dell'adeguamento statutario e delle dichiarazioni richieste, l'Ufficio non potrà procedere positivamente all'iscrizione dell'Ente al RUNTS e si riserva l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Si invita pertanto l'Ente a voler provvedere senza ulteriore indugio, entro e non oltre il termine già assegnato, alla trasmissione su piattaforma RUNTS della documentazione conforme a quanto richiesto.

Distinti saluti.

Stefano A. Corbo
Uoff. Terzo Settore

**STATUTO della Associazione denominata
"EDITORIUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS"**

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

È costituita ai sensi degli art. 35 e 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione di promozione sociale denominata "EDITORIUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS", di seguito denominata Associazione, con sede nel comune di Pescara.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale.

L'Associazione, a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazione del Terzo Settore (d'ora in avanti RUNTS), dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione a decorrere dall'iscrizione al RUNTS potrà utilizzare nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere a modifiche statutarie.

Art. 2

Caratteri dell'Associazione - Durata

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apolitica, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3

Finalità

L'associazione ha carattere volontario, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed esercita in via esclusiva o principale il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lett.:

- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

ALLEGATO "C"
REF. N. 22914
RAC. N. 13423

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione del-

le pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

1. svolgimento, organizzazione, promozione e diffusione dell'attività editoriale, anche online;

2. svolgimento, organizzazione, promozione e diffusione dell'attività artistiche, anche online, ivi compresa l'organizzazione di eventi, convegni, simposi, concerti e/o manifestazioni a scopo culturale, sociale e/o ricreativo.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

Art. 4

Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, l'Associazione intende svolgere le seguenti specifiche attività:

organizzazione, promozione e diffusione dell'attività editoriale, anche online;

organizzazione, promozione e diffusione dell'attività artistiche, anche online, ivi compresa l'organizzazione di eventi, convegni, simposi, concerti e/o manifestazioni a scopo culturale, sociale e/o ricreativo, nonché qualsiasi altra attività compatibile con il presente Statuto.

Inoltre l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria;

- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al rag-

giungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;

- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività, l'associazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n.117/17.

Art. 5

Gli associati

All'Associazione possono essere ammesse tutte le persone che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;

soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Tra le persone fisiche si distinguono inoltre i soci volontari dai soci prestatori.

Tra le persone fisiche, possono essere associate all'Organizzazione tutti coloro i quali ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa doman-

da scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo.

La suddetta domanda dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, di età, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 6

Diritti e doveri degli associati

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata

entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivata e comunicata agli interessati.

All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale.
3. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2) consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Quote associative

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che all'atto della stesura di questo statuto è stabilita di importo pari a 50,00 (cinquanta/00) euro annuali, ma è facoltà degli aderenti

ti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

Art. 8

Volontari ed attività di volontariato

L'associazione si avvale anche di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione ai sensi dell'art.17 comma 1 del Dlgs 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 10

Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è il massimo organo dell'Associazione, è composta da tutti gli associati ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti al libro soci.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta e anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale. La convocazione potrà essere inoltrata anche mediante comunicazione inviata con mezzi telematici (email, pec), che ne garantiscano il ricevimento da parte degli associati.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 117/17, potrà tenersi, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche in modalità ibrida, con la presenza contemporanea di associati nella sede di svolgimento e/o da remoto o, se necessario, solo da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti, adeguata pubblicità, la certezza della modalità di espressione di voto, anche per l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 11

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere

tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 12

Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'art. 9 Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) degli associati aderenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre), che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario con funzioni di Tesoriere.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per

conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti, con le modalità indicate per la convocazione dell'assemblea.

La convocazione va diramata per iscritto con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio direttivo possono tenersi con le modalità di videoconferenza secondo quanto previsto per le riunioni dell'assemblea.

Art. 14

Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano

tano al Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

L'organo di controllo:

composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 16

Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 18

Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere te-

nuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19

Il patrimonio e le entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- " quote e contributi degli associati;
- " eredità, donazioni e legati;
- " contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- " contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- " entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- " proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- " erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- " entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- " altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- " ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di

gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 20

Anno sociale e finanziario

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 21

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 22

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 23

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed

integrazioni, leggi nazionali e regionali in materia.

Alessio DI CARLO

Notaio Andrea AMBROSINI (v'è il sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23, commi 3,4 e 5 del D.Lgs 82/2005.
Città Sant'Angelo, 27 novembre 2025